

**CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA**

**-oOo-**

**REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE ED I SERVIZI**  
**DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA**

**In attuazione dell'art. 125 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e degli artt. 173 e ss. ed 329 e ss. del D.P.R. n. 207/2010**

**OOo**

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE**

**ART. 1. OGGETTO – AMBITO DI APPLICAZIONE E NORME INTRODUTTIVE**

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti amministrativi finalizzati alla stipulazione di contratti nell'ambito del sistema delle spese in economia nei settori dei lavori, forniture di beni e prestazione di servizi di competenza del Consorzio della Bonifica Burana relativamente alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. Il presente regolamento disciplina gli affidamenti in economia assicurando lo sviluppo di processi di acquisizione in termini temporali ristretti e con modalità semplificate nel rispetto dei seguenti principi:
  - generali del diritto comunitario e nazionale, della libera concorrenza, dei principi di legalità, efficienza, tempestività e trasparenza;
  - della tutela dei lavoratori, secondo finalità di eco – compatibilità e sostenibilità ambientale;
  - perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;
  - realizzazione della massima economicità nelle procedure di affidamento.
3. Detto regolamento trova applicazione in via sussidiaria ed integrativa rispetto alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, secondo quanto disposto dall'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice") nonché dagli articoli 173 - 177 ed 329 – 338 del D.P.R. n. 207/2010 (di seguito "Regolamento Attuativo").
4. Per la definizione di lavori, forniture e servizi si rinvia alla vigente normativa dell'art. 3, commi 8, 9, e 10 del Codice che così statuiscono:

*"8 I <<lavori>> di cui all'allegato I comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione di opere. Per <<opera>> si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.*

*9. Gli <<appalti pubblici di forniture>> sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzioni per l'acquisto, di prodotti.*

*10. Gli <<appalti pubblici di servizi>> sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II."*

5. In presenza di contratti misti comprendenti servizi, lavori e/o forniture trova applicazione l'art. 14 del Codice.
6. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento per gli interventi di urgenza.
7. Possono essere affidati ed eseguiti in economia tutti gli interventi e acquisizioni rientranti nell'ambito dell'art. 125 del Codice, la cui entità non può essere determinata preventivamente in maniera certa e definita.
8. Le procedure in economia costituiscono un sistema di acquisto alternativo e complementare alla gara ad evidenza pubblica.
9. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono I.V.A. esclusa.
10. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. Per gli interventi che il Consorzio esegue in qualità di soggetto attuatore degli Enti Regionali, dovranno essere osservate anche le disposizioni delle vigenti normative regionali in materia.
11. Qualora dovessero intervenire disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali che modificano le norme previste nel presente Regolamento le stesse si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali sopravvenute.

## **ART. 2. MODALITA' DI ACQUISIZIONE/ESECUZIONE IN ECONOMIA**

1. L'esecuzione degli interventi in economia e le acquisizioni in economia di forniture o servizi possono essere effettuate:
  - a. mediante amministrazione diretta;
  - b. mediante procedura di cottimo fiduciario;
  - c. sistema misto.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi eseguiti dal personale dipendente del Consorzio impiegando materiali, mezzi e quant'altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso Consorzio o procedendo all'occorrenza agli acquisti e noli a seconda delle esigenze.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi e le acquisizioni per le quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, affidamento a soggetti terzi esterni al Consorzio, purchè in possesso dei necessari requisiti.
4. Per sistema misto si intende l'esecuzione di interventi parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario.

## **ART. 3. LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO**

1. Le acquisizioni in economia sono consentite, in via generale, fino agli importi di seguito riportati così come previsto dall' art. 125 del Codice:
  - a) Euro 193.000,00 per quanto riguarda le **forniture ed i servizi** di cui ai successivi articoli 5 e 6;
  - b) Euro 200.000,00 per quanto riguarda le categorie di **lavori** indicati al successivo articolo 4;
  - c) Euro 50.000,00 qualora si tratti di lavori eseguiti in **amministrazione diretta**.

2. L'importo economico di volta in volta determinato per ciascuna acquisizione è da intendersi riferito al solo importo dei lavori, forniture e servizi, **al netto degli oneri fiscali (IVA)** e tiene conto di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni della vigente normativa regionale in materia per lavori di cui il Consorzio è designato quale soggetto attuatore degli Enti Regionali. Ai fini della determinazione dell'importo economico stimato per l'acquisizione in economia si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 del Codice.
3. Gli importi di cui al comma 1 non possono essere superati con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impiego economico contrattuale o extracontrattuale.
4. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti interventi/acquisizioni in economia concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento.
5. Nessuna esecuzione di lavori, forniture di beni o prestazioni di servizi può essere artificiosamente frazionata ai fini di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal questo Regolamento.
6. Gli importi di cui al comma 1 devono intendersi automaticamente adeguati a decorrere dal giorno di entrata in vigore di atti legislativi ovvero di provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovessero modificare le soglie stabilite dall'art. 125 e dall'art. 28 del Codice, in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria per tempo vigente in materia, secondo il meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248 del Codice, nonché da altri eventuali adeguamenti di legge.

## TITOLO II SISTEMI DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA

### **ART. 4. LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA**

1. A maggior specificità di quanto previsto all'art. 125, comma 6 del Codice, che prevede che *“ i lavori esigibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:*
  - a) *manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;*
  - b) *manutenzione di opere o di impianti;*
  - c) *interventi non programmabili in materia di sicurezza;*
  - d) *lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;*
  - e) *lavori necessari per la compilazioni di progetti;*
  - f) *completamento di opere o di impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.”*

di seguito vengono elencati, a titolo puramente indicativo, i lavori che possono essere eseguiti in economia con il limite di **euro 200.000,00:**

- i. manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori, soprattutto per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica; rientrano in questa fattispecie, a titolo esemplificativo i seguenti interventi:

- 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate:
  - la difesa dalle inondazioni e lo scolo delle acque dai territori inondati per le piene dei canali e dei corsi d'acqua consorziali;
  - la pulizia degli argini e canali di bonifica e l'estirpazione delle erbe acquatiche lungo gli alvei;
  - la chiusura di piccole rotte negli argini;
  - la ripresa di frane nelle sponde dei canali e la rimozione di parziali interrimenti nel fondo dei canali stessi;
  - la riparazione e la sostituzione di manufatti, paratoie, sostegni e tubazioni irrigue;
  - lo sgombrò delle foci dei canali di scolo e irrigazione;
  - l'infissione dei pozzi ad uso irriguo e l'escavazione di bacini per l'accumulo di acqua.
- 2) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni delle leggi sulle opere pubbliche di bonifica a termine dell'art. 153 del vigente regolamento sulle bonifiche, approvato con R.D. 8 maggio 1904 n. 368.
  - ii. interventi non programmabili in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di immobili, strutture, impianti e ogni ambito di competenza, e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
  - iii. lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, della rete di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario di competenza del Consorzio e delle relative opere o impianti;
  - iv. lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di immobili, impianti, manufatti in uso o di proprietà del Consorzio;
  - v. lavori di manutenzione di piantagioni;
  - vi. lavori di manutenzione di opere pubbliche di bonifica montana;
  - vii. lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
  - viii. interventi agro - ambientali;
  - ix. tutti i lavori rientranti nell'art. 125, comma 6, del Codice inerenti alla specifiche competenze del Consorzio.

#### **ART. 5. FORNITURE IN ECONOMIA**

L'art. 125, comma 10 del Codice, prevede che “ *L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:*

- a) *risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;*
- b) *necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;*

- c) *prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;*
- d) *urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di congiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale”.*
1. In attuazione di quanto disciplinato dal suddetto articolo si precisa che per forniture in economia si intendono gli acquisti di beni strumentali al normale funzionamento dell'Ente consortile, entro il limite di **euro 193.000,000** di cui all'elenco indicativo sotto riportato:
- materiali di ordinario impiego, quali ad esempio: strumenti ed attrezzature di lavoro, ricambi e simili, materie ausiliarie per la produzione;
  - materiale di ogni specie per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica e irrigazione;
  - materiale di consumo (sabbia, ghiaia, cemento, materiale idraulico, elettrico, elettrico, idraulico, di ferramenta ed altro);
  - attrezzatura corrente di uso minuto;
  - effetti di corredo per il personale;
  - materiali ed attrezzature antinfortunistiche, divise, equipaggiamento e DPI per il personale;
  - spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale;
  - piccoli elettrodomestici e simili;
  - arredi industriali;
  - barche;
  - materiale ferroso;
  - utensileria e attrezzatura per officine e magazzini;
  - fornitura di minuteria per lavori e manutenzione in genere
  - arredi ed attrezzature d'impiego ordinario nei reparti e negli uffici;
  - cancelleria, stampati, materiali per disegno e fotocopie, lavori tipografici specifici, acquisto carta e materiali per fotocopiatrici;
  - materiale di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
  - fornitura dei mezzi d'opera, autoveicoli, cicli, motocicli, veicoli in genere, nonché dei relativi componenti, materiali di ricambio e accessori;
  - carburante e lubrificante;
  - pagamento tassa di circolazione;
  - combustibile per riscaldamento di immobili;
  - fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
  - attrezzature, macchinari ed impianti per la realizzazione di energia elettrica;
  - strumentazione tecnica;
  - acquisto di macchine d'ufficio di apparecchiature informatiche, materiale informatico di vario genere, hardware nonché accessori e parti di ricambio e relativi software;

- fornitura mobili, macchine, impianti telefonici, elettronici, antincendio, antintrusione, fotografici, audiovisivi, di amplificazione e diffusione sonora ed altre attrezzature per ufficio;
  - vettovaglie;
  - corredo bagni;
  - spese postali, telegrafiche e per collegamento con banche dati;
  - acquisto di libri, riviste, giornali, materiale didattico e pubblicazioni di vario genere;
  - abbonamenti a periodici sia su supporto cartaceo che informatico;
  - utilizzo di mezzi di comunicazione di massa (radio, tv, stampa, internet, ecc.) per attività di informazione;
  - spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze;
  - spese condominiali, non comprese nei canoni d'affitto;
  - canoni radiofonici e televisivi;
  - spese di telefonia fissa e mobile e telematiche comprese le spese di allacciamento agli immobili;
  - canoni per locazioni di immobili;
  - carte e valori bollati;
  - fornitura della segnaletica;
  - spese di registro;
  - prodotti per pulizia, per derattizzazione, per disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
  - coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti ricordo, altri gadget relativi a onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisiti necessari alla eventuale recettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
  - fornitura di materiali, dispositivi, attrezzature, cartellonistica, strumenti e impianti necessari per l'attuazione della normativa di sicurezza e prevenzione incendi;
  - fornitura di medicinali, prodotti farmaceutici e sanitari per cassette di pronto soccorso;
  - forniture ed installazioni di attrezzature necessarie all'abbattimento di eventuali barriere architettoniche;
  - quant'altro sia necessario per il normale funzionamento dell'Ente.
2. Se il contratto è di importo non superiore a euro 20.000,00, in tutti i casi nei quali è richiesto il DURC, questo può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 445/2000.

## **ART. 6. SERVIZI IN ECONOMIA**

1. Possono essere eseguiti in economia le prestazioni di servizi a favore dei Consorzi o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuati negli allegati II A e II B del Codice di seguito riportati:
- ALLEGATO IIA
- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti;

- b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale;
- d) servizi di telecomunicazione;
- e) servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di videoconferenza, informatizzazione degli adempimenti, di gestione e manutenzione sito web istituzionale, di e-government, assistenza hardware e software e relativi aggiornamenti;
- f) servizi assicurativi in genere, ivi compresi i servizi di brokeraggio assicurativi;
- g) servizi finanziari, ivi compresa la tesoreria e la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali;
- h) servizi di ricerca e sviluppo compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- i) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con esclusione del servizio di revisione dei conti;
- j) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
- k) servizio di consulenza gestionale e affini, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
- l) servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica e analisi;
- m) servizi pubblicitari compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi
- n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- o) servizio di igienizzazione di impianti igienici;
- p) servizi di editoria e di stampa compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, rilegatura libri e riviste, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- q) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;

#### ALLEGATO IIB

- a) servizi alberghieri;
- b) servizi di ristorazione e buoni pasto per il personale;
- c) servizi relativi al reperimento di personale temporaneo, anche ausiliario, sia per personale d'ufficio che operaio;
- d) servizi legali;
- e) servizi relativi alla sicurezza compresi i servizi di vigilanza diurna e notturna per immobili, mobili e apparecchiature e manifestazioni;
- f) servizi relativi all'istruzione compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazione varie;
- g) servizi sanitari e sociali;
- h) servizi ricreativi, culturali e sportivi compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;

- i) servizi di trasporto per ferrovia;
  - j) servizi di trasporto per via d'acqua.
2. Possono, altresì, essere eseguiti in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'Allegato IIB, n. 27, <<Altri servizi>> al Codice:
- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature;
  - b) noleggio, riparazione e manutenzione dei mezzi d'opera, autoveicoli, cicli, motocicli, veicoli in genere;
  - c) noleggio, installazione, manutenzione e riparazione di macchine d'ufficio di apparecchiature informatiche, materiale informatico di vario genere, hardware e software;
  - d) servizi di consulenza gestionale;
  - e) revisione, manutenzione e riparazione mobili, macchine, impianti telefonici, elettronici, antincendio, antintrusione, fotografici, audiovisivi, di amplificazione e diffusione sonora ed altre attrezzature per ufficio;
  - f) nolo a freddo di attrezzature macchine per ufficio e mezzi d'opera;
  - g) servizio di manutenzione impianti di allarme e di sorveglianza di immobili consortili;
  - h) servizi di redazione di piani e documenti di sicurezza;
  - i) servizi di intermediazione immobiliare;
  - j) servizi di facchinaggio;
  - k) servizio di sabbiatura e zincatura;
  - l) prestazioni di agenzie viaggio, di traduzioni;
  - m) servizi di immatricolazione, riparazione, manutenzione e revisione di cicli motocicli, autoveicoli in genere e cronotachigrafi;
  - n) locazione di immobili, aree e locali a breve o medio termine con attrezzature di funzionamento per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
  - o) espurghi fosse biologiche;
  - p) analisi di laboratorio per la verifica della qualità dell'acqua;
  - q) le attività di responsabile per la sicurezza e di coordinatore per la sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
  - k) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
  - l) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazioni, trascrizioni, vulture di atti ecc.;
  - m) servizi tecnici;
  - n) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;
  - o) alienazione di materiale, auto, mezzi da lavoro dichiarati fuori uso ed obsoleti;
  - p) spese per il rilascio di concessioni e relativi canoni da parte di Enti,
  - q) spese per studi, indagini e ricerche, consulenze ed assistenza informatica.
3. Qualora il corrispettivo per il servizio sia soggetto a contribuzione integrativa obbligatoria, quali i contributi alle Casse previdenziali autonome o alle gestioni separate dell'INPS, gli importi previsti dal Regolamento si intendono al netto di tali contributi.
4. In relazione agli obblighi previdenziali, in tutti i casi nei quali sia richiesto il DURC:

- se il contratto sia di importo non superiore a **euro 20.000,00**, il DURC può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 445/2000;
- se l'affidatario è un professionista senza dipendenti iscritto a forme di previdenza obbligatorie presso le casse autonome, oppure se l'affidatario è una società senza dipendenti e i cui soci siano tutti professionisti nelle predette condizioni, non ricorrendo l'obbligo di iscrizione all'INAIL e all'INPS, tiene luogo del DURC una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 445/2000 che attesti le predette condizioni.

#### **ART.7. INTERVENTI MISTI**

Per i contratti misti, aventi per oggetto lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture, si considerano le seguenti disposizioni:

- a) l'oggetto principale del contratto è costituito dai **lavori** se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto;
- b) un contratto avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un **“appalto di forniture”**;
- c) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi è considerato un **“appalto pubblico di servizi”** quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto.

### **TITOLO III PROCEDIMENTO**

#### **ART. 8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Per ogni singolo intervento in economia è obbligatorio operare attraverso un responsabile del procedimento che svolge le funzioni definite dall'art. 10 del Codice.
2. Per lavori, forniture e servizi in economia, il Consorzio nomina un Responsabile del Procedimento, il cui nominativo è indicato nel bando o nella lettera di invito alla gara, con il compito di vigilare sulla corretta osservanza del presente regolamento e sulla corretta esecuzione dei contratti.
3. Per quanto riguarda i ***lavori ed i servizi di ingegneria*** e di architettura il Responsabile del Procedimento deve essere un ***tecnico***, per le **forniture e gli altri tipi di servizi** il Responsabile del Procedimento deve possedere un **titolo di studio o competenze professionali adeguati** ai compiti per cui è nominato.
4. Il Responsabile del Procedimento svolge di norma le funzioni del Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 272 e 300 del Regolamento Attuativo tranne che nei casi specificati all'art. 272, comma 5 ed art. 300, comma 2, del Regolamento Attuativo medesimo.

#### **ART. 9. AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI SPESA**

1. Gli interventi e le acquisizioni in economia vengono disposte mediante emissione di provvedimenti che, di norma, indicano:
  - a) il Responsabile del Procedimento;
  - b) la modalità di esecuzione dell'intervento e/o acquisizione, secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente regolamento;
  - c) l'ammontare della spesa;
  - d) le condizioni generali di esecuzione,
  - e) le cauzioni e le penalità se previste;
  - f) la disponibilità finanziaria e le modalità di pagamento;
  - g) la forma contrattuale e quant'altro previsto dalle disposizioni del Codice.

#### **ART. 10. INTERVENTI IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA**

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il Responsabile del Procedimento provvede ad individuare ed organizzare il personale consortile per l'esecuzione dei lavori;
2. Provvede altresì all'acquisto del materiale e dei mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera;
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal Responsabile del Procedimento con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

#### **ART. 11. INTERVENTI ESEGUITI PER COTTIMO FIDUCIARIO**

1. Il Responsabile del Procedimento attiva l'affidamento ad idonea impresa con procedura negoziata dei lavori delle forniture e dei servizi compresi nelle tipologie indicate agli artt. 4, 5 e 6, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dall'art. 3 secondo le seguenti modalità:
  - a) Per **servizi o forniture** e per **lavori** il cui importo è **inferiore a € 40.000,00** è consentito l'**affidamento diretto** ad un'unica impresa da parte del Responsabile del Procedimento. In tal caso potrà essere condotta, per l'individuazione dell'impresa affidataria, apposita indagine di mercato sui prezzi e le condizioni correnti - effettuata mediante fax, e-mail, o contatto telefonico - tra un numero congruo di ditte individuate dal Responsabile del Procedimento.
  - b) Per i **lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino a € 200.000,00**, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, **previa consultazione di almeno cinque operatori economici**, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici all'uopo predisposti dal Consorzio.
  - c) Per i **servizi e le forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino a € 193.000,00**, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, **previa consultazione di almeno cinque operatori economici**, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato

ovvero tramite elenchi di operatori economici all'uopo predisposti dal Consorzio.

2. In tutti i casi in cui l'affidamento avviene mediante il sistema del cottimo fiduciario, la consultazione degli operatori economici dovrà essere effettuata mediante presentazione di offerte in busta chiusa. Le modalità di svolgimento della procedura di gara mediante cottimo fiduciario sono stabilite preventivamente e comunicate in forma scritta (nella lettera d'invito) alle imprese invitate.
3. L'affidamento degli interventi e/o acquisizioni mediante il sistema del cottimo fiduciario dovrà essere preceduto dalla consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori predisposti dall'ente.
4. In tal caso la richiesta di offerte agli operatori economici deve essere effettuata mediante lettera, contenente a titolo esemplificativo i seguenti elementi:
  - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo, con esclusione dell'onere IVA;
  - b) le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione della prestazione;
  - c) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
  - d) il termine di presentazione dell'offerta;
  - e) il periodo in giorni di validità dell'offerta stessa;
  - f) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - g) eventuale misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del Regolamento Attuativo;
  - h) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
  - i) le modalità di presentazione dell'offerta ed il criterio di aggiudicazione prescelto;
  - j) l'individuazione della migliore offerta può avvenire o con il criterio del prezzo più basso o con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  - k) nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa devono essere indicati i criteri di valutazione, precisando la ponderazione relativa attribuita agli stessi;
  - l) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di prestazione di un'unica offerta valida;
  - m) l'obbligo dell'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
  - n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
  - o) la fase concernente l'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e tecnica, quella di verifica di detta documentazione, e quella di apertura delle buste con le offerte economiche, devono avvenire in seduta pubblica in ora e giorno predeterminati nell'invito e deve esserne redatto apposito verbale di gara;
  - p) la lettera d'invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica certificata. Nel caso di interventi d'urgenza o di somma

- urgenza (disciplinati agli articoli 17 e 18 del presente regolamento) l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo;
- q) qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possono essere ragionevolmente contenute nella lettera d'invito, il Responsabile del Procedimento predispone un capitolato d'oneri al quale la lettera di invito deve fare esplicito rinvio e che deve essere disponibile per tutti gli operatori economici invitati.
5. Qualora un intervento da affidare in cottimo fiduciario si componga di lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina prevista relativa alla prestazione prevalente. Salve eventuali situazioni peculiari, la prevalenza della prestazione è determinata con riferimento al costo della stessa rispetto al costo complessivo dell'intervento.
6. Il Consorzio può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, stabiliti di volta in volta con riferimento alle attività elencate agli articoli 4, 5 e 6, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di cottimo. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di cottimo fiduciario. Gli elenchi di operatori economici di cui al presente comma saranno aggiornati con periodicità annuale.
7. In alternativa, a quanto previsto dal comma precedente le procedure di affidamento di cui sopra possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito del Consorzio per un periodo non inferiore a 5 giorni e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto al quale il Consorzio individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia.

#### **ART.12. ADESIONE ALLE CONVENZIONI QUADRO**

L'acquisto di beni e servizi di importo inferiore ad euro 193.000,00, di cui al presente Regolamento, può essere effettuato mediante adesione alle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 delle legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni, secondo quanto stabilito dalla legge. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con centrali d'acquisto regionali.

#### **ART.13. REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

1. Gli operatori economici che effettuano lavori, forniture di beni o prestazioni di servizi in economia devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di cui agli articoli 38 e 39 del Codice e devono possedere le capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali, ai sensi degli artt. 40, 41 e 42 del Codice.
2. I requisiti sono attestati mediante apposita certificazione ovvero, qualora consentite dalla vigente normativa, mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.445/2000.
3. Per i lavori di importo singolo complessivo pari o inferiore ad euro 150.000,00 gli operatori economici, oltre ai requisiti di ordine generale e di

idoneità professionale, di cui all'art. 38, comma 1, e 39 commi 1 e 2, del Codice, devono possedere i requisiti di ordine tecnico-organizzativo, previsti dalla vigente normativa. I requisiti richiesti sono attestati mediante apposita certificazione ovvero mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

4. Per i lavori di importo superiore ad euro 150.000,00, gli operatori economici devono essere in possesso dell'attestazione SOA, relativa ai lavori da eseguire.
5. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente Regolamento per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.
6. Agli elenchi di operatori economici tenuti dal Consorzio possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

#### **ART. 14. MODALITA' DI SCELTA DEI CONTRAENTI**

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera d'invito, in uno dei seguenti modi:
  - a) mediante l'**offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base di elementi di parametri preventivamente definiti nella stessa lettera d'invito anche in forma sintetica. In casi di applicazione di tale criterio la valutazione è demandata ad apposita commissione, nominata dalla stazione appaltante con le modalità e nei termini previsti dalla legge (art. 84 del Codice nonché articoli 120 e 282 del Regolamento Attuativo).
  - b) mediante **prezzo più basso**, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa, così presentato:
    - per i contratti da stipulare **a misura** mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
    - per i contratti da stipulare **a corpo** mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
    - per i contratti da stipulare **parte a corpo e parte a misura** offerta a prezzi unitari.
2. I soggetti affidatari devono comunque essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 125, comma 12, del Codice.
3. Gli affidamenti, anche relativi a lavori, sono soggetti a obbligo di post-informazione mediante sito internet del Consorzio, ai sensi dell'art. 173 e 331 del Regolamento Attuativo. L'esito della procedura deve essere pubblicato sul "profilo del committente" e, per i contratti di importo superiore ad euro 150.000,00, comunicazione dell'avvenuto affidamento all'Osservatorio dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

#### **ART. 15. MODALITA' DI STIPULAZIONE DEI CONTRATTI**

1. Salvo che la legge disponga la stipulazione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, di norma i contratti sono stipulati in forma scritta mediante scrittura privata. Si considera scrittura privata anche lo

scambio di corrispondenza, con cui la stazione appaltante dispone l'affidamento di lavori, forniture e servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.

2. Qualora si renda necessaria la stipulazione per atto pubblico o scrittura privata autenticata i relativi oneri sono a carico dell'altro contraente.
3. Qualora la stipulazione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, pur non essendo obbligatoria, sia richiesta dal Responsabile del Procedimento, i relativi oneri sono a carico dell'altro contraente solo se questi ne era stato informato prima della manifestazione del proprio consenso.
4. I contratti relativi ai lavori, forniture e servizi devono contenere gli elementi di seguito elencati:
  - a) l'elenco dei lavori, servizi, forniture e delle somministrazioni;
  - b) i prezzi unitari per i lavori, servizi forniture e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
  - c) le condizioni di esecuzione;
  - d) il termine di ultimazione di lavori e servizi e di consegna dei beni;
  - e) le modalità di pagamento;
  - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell' art. 137 del Codice;
  - g) le garanzie a carico dell'esecutore.

#### **ART. 16. ACCORDI QUADRO**

1. Nel caso di necessità di lavori, servizi o forniture certi solo nella tipologia, potranno essere sottoscritti accordi quadro in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo per interventi non predeterminati nel numero. Una volta stipulato nelle forme previste dal presente Regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta secondo le necessità operative del Consorzio e con le modalità stabilite dall'accordo medesimo o con semplice ordinazione che deve recare:
  - a) l'oggetto della singola ordinazione nell'ambito dell'accordo quadro;
  - b) le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative dell'oggetto dalla singola ordinazione, eventualmente mediante rinvii ad altri documenti contrattuali;
  - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
  - d) ogni altro elemento previsto che non sia già determinato contrattualmente.
2. Qualora prima della scadenza del termine dell'accordo siano necessari ulteriori affidamenti che comportino un aumento dell'importo contrattuale rispetto a quanto inizialmente previsto, il Responsabile del Procedimento, previo accertamento della copertura finanziaria, può autorizzare l'ulteriore spesa.

#### **TITOLO IV DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI**

#### **ART. 17. LAVORI D'URGENZA**

1. Si applica la norma di cui all'art. 175 del Regolamento Attuativo.
2. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i provvedimenti necessari per rimuoverlo.
3. Il verbale è compilato dal Responsabile del Procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

#### **ART. 18. LAVORI DI SOMMA URGENZA**

1. Si applica la norma di cui all'art. 176 del Regolamento Attuativo
2. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Procedimento, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 17 del presente Regolamento, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di euro 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
3. L'esecuzione dei lavori in questione può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati direttamente dal Responsabile del Procedimento.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.
5. Il Responsabile del Procedimento compila entro 10 (dieci) giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'Ente che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

#### **ART. 19. ACQUISIZIONI D'URGENZA**

Si applica la norma di cui all'art. 125, comma 10, del Codice.

#### **ART. 20. DISPOSIZIONI SPECIALI PER LAVORI AGRICOLI E SIMILI**

1. Ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i., i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi del presente Regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
  - a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
  - b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
  - c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
  - d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo dei lavori da affidare sarà individuato nei limiti previsti dalla vigente normativa.

#### **ART. 21. DISPOSIZIONI SPECIALI PER SERVIZI LEGALI**

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21 del Codice, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi di contenzioso di precontenzioso,

- risoluzione delle controversie, esame di profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino ad euro 100.000,00. Per importi superiori si applica l'art. 20 del Codice.
2. Il suddetto comma 1 si applica anche ai seguenti servizi di supporto ed assistenza:
    - a) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
    - b) di advisor tecnico, fiscale o contributivo;
    - c) prestazioni notarili;
    - d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico – amministrativa;
    - e) altri servizi intellettuali per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI IN ECONOMIA**

#### **ART. 22. CAUZIONI E GARANZIE**

1. Nei contratti in economia la costituzione della cauzione definitiva è regolata come segue:
  - per gli affidamenti fino ad euro 10.000,00 i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della cauzione di che trattasi;
  - per gli affidamenti da euro 10.000,00 ad euro 40.000,00 i soggetti affidatari sono tenuti a prestare detta cauzione, secondo le modalità precisate nell'art. 113, comma 1, del Codice;
  - comunque per gli affidamenti fino ad euro 40.000,00 rimane nella facoltà del Consorzio, tenuto conto della particolarità della natura, e dell'esecuzione del contratto, derogare a quanto sopra disciplinato;
  - per gli affidamenti superiori ad euro 40.000,00 i soggetti affidatari sono sempre tenuti a prestare detta cauzione, secondo le modalità precisate nell'art. 113, comma 1, del Codice.
2. Nei contratti dei lavori in economia il Consorzio, tenuto conto della particolarità della natura, e dell'esecuzione del contratto, può altresì obbligare l'esecutore dei lavori a stipulare una polizza assicurativa ai sensi dell'art. 129 del Codice.

#### **ART. 23. ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE LAVORI**

1. La regolare esecuzione ed il collaudo dei lavori è assoggettata alle disposizioni previste dall'art. 237 del Regolamento Attuativo.

#### **ART. 24. VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI**

1. Ai sensi dell'art. 337 del Regolamento attuativo per la fornitura di beni e servizi in economia la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati,

- dal RUP/Direttore dell'Esecuzione mediante apposito visto inerente il documento contabile emesso dall'operatore economico della fornitura o servizio.
2. Il Responsabile del Procedimento, ovvero il Direttore dell'Esecuzione sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati, possono dichiarare rivedibili o rifiutare le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni contrattuali.

**ART. 25. MEZZI DI TUTELA**

1. Qualora la controparte non adempie agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale, risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

**ART. 26. RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di lavori pubblici, forniture e servizi.